

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI IMPEGNI BLUVACANZE S.P.A.

Nell'ambito del procedimento n. PS9612 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche "l'Autorità") in data 23 giugno 2014 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Going S.r.l. e di Bluvacanze S.p.a. in materia di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, Bluvacanze S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

Con riferimento alla pratica *sub A*)

Bluvacanze si impegna a modificare (entro e non oltre la data di 60 giorni dalla data di accettazione degli impegni da parte della Autorità) le proprie condizioni generali di acquisto evidenziando ulteriormente il proprio ruolo di intermediario ex articolo 33 del Codice del Turismo e di mandatario del turista, chiarendo che i diritti di agenzia richiesti al consumatore rappresentano la remunerazione della sua attività di mandatario e che, pertanto, gli stessi verranno comunque da essa trattenuti nel caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dagli articoli 41, 42 e 43 del Codice del Turismo per fatti riconducibili all'organizzatore del viaggio. Tali modifiche sono riportate nel testo delle condizioni generali allegato all'integrazione degli impegni del 1° ottobre 2014.

Con riferimento alla pratica *sub B*)

La Società si impegna ad inserire (entro e non oltre la data di 60 giorni dalla data di accettazione degli impegni da parte della Autorità) sulla *homepage* del proprio sito *internet* www.bluvacanze.it un *link* permanente al sito www.viaggiasesicuri.it del Ministero degli Affari Esteri accompagnato da un invito al turista a consultare con attenzione tale sito prima di qualsiasi prenotazione di viaggi all'estero al fine di operare una scelta consapevole.